


COMUNE DI CESENA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI



INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto	8
2	Competenze	8
3	Responsabilità	8
4	Definizioni	9
5	Atti a disposizione del pubblico e norme sull'accesso	11
6	Servizi gratuiti e a pagamento	11
7	Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	11
	TITOLO II – FERETRI – TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRE	
	CAPO I – DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE, AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	
8	Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	12
9	Depositi di osservazione, obitori e strutture di commiato	12
	CAPO II - FERETRI	
10	Deposizione del cadavere nella cassa	13
11	Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento.	13
12	Tipi di feretri	13
13	Verifica e chiusura dei feretri	14
	CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI	
14	Definizione di trasporto funebre	14
15	Esercizio dell'attività di trasporto funebre	15
16	Disciplina dell'attività di trasporto funebre	15
17	Autorizzazione al singolo trasporto funebre	15
18	Trasferimento di salme prima del funerale	16
19	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	16
20	Norme generali per i trasporti	17
21	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	17
22	Trasporti per l'estero o dall'estero	18
23	Trasporto di ceneri e di resti mortali	18
24	Riti religiosi	19
25	Effettuazione del trasporto funebre	19
26	Diritti fissi e relative esenzioni	19
27	Trasporti a carico del Comune	20

Articolo	Oggetto	Pagina
	CAPO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE	
28	Definizione di attività funebre	20
29	Servizi e trattamenti funebri	21
30	Esercizio dell'attività imprenditoriale. Principi e divieti.	22
31	Elenco delle ditte	23
32	Concessionari dei servizi dei trasporti funebri	23
	TITOLO III – CIMITERI	
	CAPO I – CIMITERI	
33	Elenco cimiteri	23
34	Disposizioni generali – Vigilanza	24
35	Ammissione nei cimiteri	25
36	Accordi con i Comuni contermini	25
37	Trasferimenti da un Cimitero ad un altro	26
38	Commissione cimiteriale per il trasferimento di salme per casi eccezionali	26
	CAPO II – COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	
39	Costruzione e ampliamento dei cimiteri – Disposizioni generali.	26
40	Piano regolatore cimiteriale	27
41	Soppressione dei cimiteri	28
	CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
42	Disposizioni generali	29
43	Inumazione	29
44	Cippo	29
45	Tumulazione	30
46	Tumulazione di resti mortali e ceneri	30
47	Feretri di dimensioni eccezionali	30
48	Tumulazioni provvisorie	31
	CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
49	Esumazioni ordinarie	32
50	Esumazioni straordinarie	32
51	Estumulazioni ordinarie	32
52	Estumulazioni straordinarie	33
53	Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	34

Articolo	Oggetto	Pagina
54	Oggetti da recuperare	34
55	Disponibilità dei materiali	34
	CAPO V – CREMAZIONE	
56	Cremazione	35
57	Crematorio	35
58	Autorizzazione alla cremazione	35
59	Urne cinerarie: caratteristiche, trasporto, consegna	36
60	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	37
61	Autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri	39
62	Modalità di conservazione delle ceneri	40
	CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	
63	Orario dei cimiteri	40
64	Disciplina dell'ingresso	41
65	Norme di comportamento	41
66	Epigrafi, monumenti, ornamenti e lapidi	42
67	Fiori e piante ornamentali	43
68	Materiali ornamentali	44
69	Riti funebri	44
	TITOLO IV- CONCESSIONI	
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
70	Sepulture private	44
71	Atto di concessione	45
72	Durata della concessione	46
73	Proroghe e Rinnovi	46
74	Uso delle sepulture private – diritto di sepoltura	47
	CAPO II – ASSEGNAZIONI	
75	Presupposti e Criteri di assegnazione di loculi	47
76	Assegnazioni ordinarie di loculi, ossari, nicchie cinerarie e tombe di famiglia	48
77	Assegnazione all'interno del Gruppo di riserva	48
78	Assegnazione, previa pubblicazione di bando, di loculi, ossari, nicchie cinerarie e tombe di famiglia	49
79	Assegnazione aree	50

Articolo	Oggetto	Pagina
	CAPO III – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE	
80	Manutenzione e dichiarazione di abbandono per incuria	51
81	Termini e modalità per la costruzione dell'opera	51
82	Divisione, subentri, rinunce	52
83	Rioccupazioni	52
84	Retrocessione di manufatti costruiti dal comune	52
85	Retrocessione di aree concesse e non utilizzate e di tombe di famiglia costruite da privati	53
86	Decadenza	53
87	Provvedimenti conseguenti la decadenza	54
88	Revoca	54
89	Estinzione	55
90	Interventi di recupero delle sepolture monumentali o artistiche e riassegnazioni	55
	TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	
	CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	
91	Accesso al Cimitero	56
92	Responsabilità - Deposito cauzionale	56
93	Recinzione aree, materiali di scavo, consumi	57
94	Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali	57
95	Orario di lavoro	58
96	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	58
97	Vigilanza	58
	TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI	
	CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	
98	Registro delle sepolture	58
99	Annotazioni nel registro	59
100	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	59
101	Schedario dei defunti	59
102	Registro delle concessioni	60
103	Registro delle dispersioni delle ceneri e dell'affidamento delle urne cinerarie ai cittadini privati	60
104	Personale cimiteriale	60

Articolo	Oggetto	Pagina
	CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
105	Concessioni pregresse	60
106	Concessioni a sanatoria	60
107	Delega di attività	61
108	Sanzioni	61
109	Entrata in vigore e abrogazioni	61
	LEGGI DI RIFERIMENTO	62

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Oggetto

1. Il presente Regolamento, disciplina i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria intendendosi, tra questi, quelli della gestione delle salme, dei cadaveri o di parte di essi, i trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, concessione di aree e di manufatti destinati alla sepoltura privata nonché alla vigilanza degli stessi, disposizioni in materia di cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri ed in generale, tutte le diverse attività connesse con la morte e la custodia delle salme e dei resti mortali.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, resta ferma l'applicazione della normativa citata in calce e successive modifiche e integrazioni.

3. Il presente Regolamento si applica altresì ai servizi affidati in concessione a terzi, in quanto compatibili con il contratto di concessione. Il concessionario è tenuto altresì a rispettare le indicazioni, le Circolari, le Ordinanze emesse dal Comune in materia.

Art. 2) Competenze

1. Le funzioni in materia di Polizia Mortuaria sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, e dall'Autorità Sanitaria Locale, ciascuno per le proprie competenze, così come disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 3) Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile sempre che l'illecito non rilevi penalmente ed in questo caso, l'azione penale viene promossa dal Direttore del Cimitero.

3. Chiunque chieda ed ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi, negli ossari cinerari, anche per effettuare la tumulazione o il trasferimento di salme o resti mortali o ceneri, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione, alle parti vicine, alle lapidi, agli arredi di terzi ed alla vegetazione conseguenti alle operazioni effettuate.

Art. 4) Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

Salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte, così come constatato da parte del medico

Cadavere: la salma una volta eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo, che deve avvenire non prima di 15 ore dalla constatazione del decesso e non oltre 30 ore.

Resti mortali/resti ossei:

gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di tumulazione

Parti anatomiche riconoscibili:

gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati

Cassa/Cofano/Bara: il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo, in genere zinco) in cui collocare il cadavere per il trasporto e la successiva sepoltura.

Feretro: l'insieme della cassa e del cadavere.

Dichiarazione di morte:

la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso, per la formazione dell'atto di morte.

Dichiarazione della causa di morte:

la dichiarazione resa dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto.

Visita necroscopica: la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte.

Medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico.

Certificato necroscopico:

il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento

Inumazione: l'azione finalizzata al seppellimento del feretro o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo

Tumulazione: l'azione di chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, la cassetta contenente i resti mortali o l'urna cineraria,

	all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi ed ai gas.
Estumulazione:	l'attività diretta al recupero del feretro da un loculo o da una tomba privata con la conseguente riduzione del cadavere in resti mortali riposti in apposita cassetta o attraverso la cremazione degli stessi resti.
Esumazione:	l'attività diretta al recupero del feretro dal terreno ove era stato inumato con la conseguente riduzione del cadavere in resti mortali riposta in apposita cassetta o attraverso la cremazione degli stessi resti.
Cremazione	l'attività di combustione in apposita struttura autorizzata del feretro finalizzata alla riduzione del cadavere in ceneri riposte in apposita urna.
Permesso di seppellimento:	l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura del cadavere a seguito della redazione dell'atto di morte
Autorizzazione alla cremazione:	l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la cremazione del cadavere
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la diffusione delle ceneri in spazi pubblici o privati autorizzati
Autorizzazioni all'affidamento delle ceneri	l'autorizzazione rilasciata dal Comune competente finalizzata a consentire la conservazione dell'urna presso un privato cittadino
Autorizzazione al trasporto:	l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, di trasportare il cadavere o il feretro.
Trasporto funebre:	qualsiasi «movimento» della salma/cadavere prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di feretri, cassette ed urne cinerarie
Sepoltura privata:	tomba di famiglia, loculo, ossario, nicchia cineraria.
Polizia Mortuaria:	ambito ove vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
Attività cimiteriali:	insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, concessioni, autorizzazioni, cremazioni, illuminazione votiva, operazioni di bonifica dei terreni e delle aree e ogni attività necessaria alle sepolture.

Art. 5) Atti a disposizione del pubblico e norme sull'accesso

1. Presso la Direzione Cimiteriale sono tenuti, su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i registri di cui al Titolo VI.
2. Sono inoltre disponibili da parte di chiunque ne faccia richiesta:
 - orari di apertura e chiusura e la disciplina dell'ingresso ed eventuali divieti speciali da esporsi in ogni cimitero
 - copia del presente regolamento
 - elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - registro delle dispersioni/affidamento di ceneri;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge n. 241/1990.
3. Devono altresì essere messe a disposizione delle imprese che effettuano lavori all'interno dei cimiteri, le disposizioni contenute nel capo I del Titolo V.

Art. 6) Servizi gratuiti e a pagamento

1. Presso i Cimiteri vi sono servizi di interesse pubblico gratuiti e a pagamento; spetta all'Amministrazione comunale stabilire, con apposito provvedimento, le tariffe, la gratuità dei servizi, ed infine l'onere di determinate attività svolte a favore dell'utenza.
2. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre per l'inumazione di cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte dai Servizi Sociali del Comune, o delle quali l'Amministrazione comunale, comunque, disponga in merito alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

Art. 7) Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune, o in altro Cimitero, può essere riservata una zona, oppure una Tomba, destinata agli "Uomini di particolari benemeritenze" ove l'Amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

TITOLO II – FERETRI – TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRE

CAPO I – DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE, AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 8) Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.

1. Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 9) Depositi di osservazione, obitori e strutture di commiato.

1. Il comune provvede all'individuazione del deposito di osservazione presso gli obitori e le strutture destinate al commiato, nel rispetto del D.P.R. n. 285/1990, capo III.

2. L'Amministrazione Comunale è informata, anche tramite fax, dei trasferimenti delle salme autorizzati dal medico che ha constatato il decesso o dall'Autorità Giudiziaria, presso strutture idonee già individuate nel proprio territorio conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti nazionali e regionali.

3. Nell'obitorio o nelle strutture destinate al commiato, sono ammessi i familiari dei defunti secondo le modalità previste dai regolamenti delle singole strutture e, in presenza di malattie infettive o diffuse o sospette tali, occorrerà osservare le prescrizioni dettate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL.

4. Il mantenimento in osservazione di salme a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi e in caso di morte per malattie infettive o diffuse deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

5. La sorveglianza delle salme presso i depositi di osservazione viene esercitata anche con l'ausilio di apposite strumentazioni e sistemi di allarme e non deve ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO II - FERETRI

Art. 10) Deposizione del cadavere nella cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in una cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11) Segni distintivi e Piastrina di riconoscimento.

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 12) Tipi di feretri

1. I feretri devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e regionali in materia di polizia mortuaria.
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, in ottemperanza alle prescrizioni legislative in materia. Il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL si riserva di dettare prescrizioni particolari aggiuntive qualora circostanze di ordine igienico-sanitarie lo richiedano.

3. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.

4. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 13) Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro con verifica dell'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti, sono effettuate direttamente dagli addetti dell'impresa di pompe funebri incaricata al trasporto che ne attestano la corretta esecuzione (articolo 10, commi 7, 8 e 13 della L.R. n. 19/2004 e successive determinazioni n. 13871 del 12/10/2004 e n. 4693 del 29 maggio 2009). Il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL, si riserva di vigilare in tal senso nonché di dettare prescrizioni particolari aggiuntive qualora circostanze di ordine igienico-sanitarie lo richiedano.

2. Per ottenere tali servizi il richiedente dovrà versare il corrispettivo stabilito dalle relative tariffe.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14) Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto di salma, cadavere o resti mortali.

2. Costituisce trasporto funebre:

- il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio;
- il tragitto fino al luogo ove si svolgono le esequie, compresa la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve;
- il tragitto dall'obitorio, dalle sale anatomiche o dall'uno o dall'altro di questi luoghi fino al luogo di sepoltura o di cremazione attuato mediante l'utilizzo di mezzi idonei e personale necessario.

3. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta della salma/cadavere ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalla L.R. n. 19/2004, dai vigenti

regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

5. L'Azienda USL si riserva di vigilare e controllare, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente di proporre al Sindaco gli eventuali provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 15) Esercizio dell'attività di trasporto funebre

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.

3. L'impresa funebre che ha sede legale nel territorio della Regione Emilia Romagna esercita la propria attività nel rispetto della Legge Regionale n. 19/2004 e del presente regolamento.

4. L'impresa funebre che ha sede legale in altra regione italiana, è autorizzata al trasporto di cadavere previa acquisizione da parte dell'ufficio competente dei seguenti documenti:

a) copia del libretto sanitario da cui si attesta la conformità del carro funebre che si intenda utilizzare;

b) autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa o in mancanza dichiarazione sostitutiva della certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46-47 del DPR 445/2000

c) attestato di garanzia sul corretto confezionamento del feretro

Art. 16) Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco disciplinare con ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

a) orari di svolgimento dei servizi;

b) orari di arrivo ai cimiteri;

c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;

d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 17) Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. Il trasporto di cadavere per l'inumazione, tumulazione o la cremazione deve essere autorizzato su richiesta degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile competente ai sensi del DPR 396/2000.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dal Sindaco o suo incaricato all'impresa funebre previa dimostrazione del pagamento del diritto fisso di cui al successivo art. 26 e del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.
3. Il trasporto di cadavere, di resti mortali, di ceneri da un Cimitero ad un altro del Comune di Cesena, e da un Cimitero del Comune di Cesena ad altro Cimitero di altro Comune, viene autorizzato dal Direttore del Cimitero, previa verifica dei relativi documenti e previo accertamento delle condizioni del cadavere per dare corso al trasporto.

Art. 18) Trasferimento di salme prima del funerale

1. Il trasporto di salme è autorizzato dal medico che constata il decesso ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo dall'Azienda USL competente per territorio.
2. Il trasporto delle salme ai locali di osservazione, prima che sia trascorso il periodo di osservazione, previsto dalla normativa vigente, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. La salma deve essere riposta in contenitore impermeabile non sigillato e non deve essere visibile dall'esterno del mezzo di trasporto.
3. I trasferimenti di salme ai depositi di osservazione, alle sale anatomiche per autopsie e per consegna agli istituti di studio, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in luoghi inadatti per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi (art. 10 L.R. n. 19/2004), il medico curante o dipendente o convenzionato con il S.S.N. che constata il decesso, certifica che la morte non è dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, e ne dispone il trasferimento compilando la prevista modulistica.
5. I predetti trasferimenti sono eseguiti in forma privata, senza corteo e a cura dei privati, sempre che non sia richiesto, dagli interessati, di servirsi di mezzi speciali di trasporto, nel qual caso, sono subordinati al pagamento dei diritti stabiliti nella tariffa.

Art. 19) Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il medico necroscopo dell'Azienda USL prescrive le eventuali norme relative al trasporto del cadavere e gli eventuali provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il medico necroscopo dell'Azienda USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20) Norme generali per i trasporti

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato.

2. Il corteo funebre, di norma, dopo la funzione religiosa o l'elogio funebre, si dirige celermente al Cimitero di destinazione utilizzando il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso. Il Sindaco può autorizzare la sosta, speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, gli addetti al trasporto devono lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi in cui, sia per gli orari che per l'elevato numero di persone e autoveicoli partecipanti al corteo funebre, vi sia necessità di disciplinare il traffico, i familiari possono chiedere l'intervento della Polizia Municipale da concordare almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per il corteo funebre con il Comando della P.M.

5. Nei casi di decesso presso abitazioni inadatte per l'osservazione o su espressa richiesta dei familiari o conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato

6. Su richiesta dei familiari, il cadavere può essere trasportato previa autorizzazione del Sindaco o suo incaricato rilasciata sulla base dell'attestato di trasferimento dell'Azienda USL competente, verso idonee strutture per il commiato per essere ivi esposto purchè tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, per una distanza non superiore ai 300 km. e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. L'impresa di pompe funebri è garante della correttezza dell'intero trasporto funebre.

Art. 21) Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto,

giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.

2. Il trasporto da Comune a Comune, deve essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, tranne che nelle ipotesi di trasporti all'estero.

3. Il trasporto di feretro in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di partenza, a seguito di domanda degli interessati, che deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente il permesso di seppellimento o l'estratto riassuntivo di morte.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato nel trasporto quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o di partenza del cadavere con sosta limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi con lo stesso carro funebre.

7. Per le persone morte di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL osservate le norme di cui all'art. 19

8. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al Cimitero in cui verranno deposte, sono autorizzati con unico provvedimento dal Sindaco o suo incaricato del Comune ove è avvenuto il decesso, anche direttamente con incarico alle agenzie di pompe funebri delegate che cureranno le operazioni per la cremazione e il trasporto delle ceneri per conto della famiglia del defunto.

Art. 22) Trasporti per l'estero o dall'estero

1. Il trasporto di feretri per e dall'estero è regolamentato dalla Legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 23) Trasporto di ceneri e di resti mortali

1. Il trasporto fuori comune, oppure da o per l'estero, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.
3. Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili o le parti anatomiche riconoscibili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome, cognome e data di morte del defunto o , se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di legge.

Art. 24) Riti religiosi

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni del presente capo.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Art. 25) Effettuazione del trasporto funebre

1. Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.
3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova il cadavere, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

Art. 26) Diritti fissi e relative esenzioni

1. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso, il cui importo è definito dalla Giunta Comunale.
2. Inoltre sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale se la destinazione delle ceneri è per il cimitero di un altro comune.

3. Il diritto fisso non è dovuto per i trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio comunale o per altri trasferimenti di salme in deposito di osservazione regolarmente autorizzati ma effettuati non in sede di funerale.
4. Il diritto fisso di cui agli commi 1-2 non è dovuto per i trasporti di cadaveri di nati-morti e minori di 13 anni, di ceneri, resti mortali/ossei, e parti anatomiche riconoscibili.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.
6. Sono inoltre esenti i trasporti di cui all'art. 17 comma 3 e all'art. 27.
7. Nel caso in cui, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti all'interno del comune i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso, che va corrisposto una sola volta al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al trasporto.
8. I diritti fissi possono essere riscossi anche per il tramite dei soggetti pubblici o privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento e il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

Art. 27) Trasporti a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i trasporti funebri istituzionali. Sono considerati istituzionali, i trasporti di:
 - a) salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di cui si debba effettuare il riconoscimento;
 - d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. A seguito di provvedimento motivato del Dirigente del Settore Servizi Sociali possono essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

CAPO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 28) Definizione di attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) Disbrigo su mandato dei familiari delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) Fornitura di cassa o cofano e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) Trasporto di salma, cadavere, ceneri e ossa umane.
2. L'attività funebre è svolta da imprese in possesso del titolo di cui all'art. 13 della L.R.n. 19/2004 che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati ovvero da imprese aventi sede legale in altre regioni italiane in regola con le rispettive normative regionali e nazionali in materia di polizia mortuaria e autorizzazioni commerciali.
3. Il titolo di cui comma 2 abilita le imprese di Onoranze Funebri anche a svolgere l'attività di commercio di casse ed altri articoli funerari, nonché l'attività di trasporto funebre, purchè in possesso di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990
4. L'attività funebre può essere svolta altresì da imprese aventi sede legale in altre regioni italiane le quali dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti nell'art.15 comma 4 del vigente regolamento.

Art. 29) Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 29 comma 1 lettera a), comporta le seguenti attività:
 - a) Trasporto della salma durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
 - b) Assistenza alla composizione della salma;
 - c) Fornitura cassa e incassamento del cadavere;
 - d) Suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. - ove necessario.
3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
 - b) Vestizione e toeletta funebre;

- c) Fornitura composizioni floreali;
 - d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e) Lavorazione di lapidi;
 - f) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo
 - g) Gestione di sale per il commiato
5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.
6. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 30) Esercizio dell'attività imprenditoriale. Principi e divieti.

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
- a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b) L'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
 - c) Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei defunti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri nell'esercizio delle attività di cui al presente capo:
- a) di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
 - b) esporre alla vista del pubblico casse ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali;
 - c) esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'Ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.
 - d) fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'Ospedale e dell'obitorio, compresi il volantaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.
3. Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale, nel quale deve

essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.

4. Solo i responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa.

5. E' consentito ai rappresentanti delle Imprese Funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'Obitorio solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso, ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Art. 31) Elenco delle ditte

1. L'elenco delle ditte in possesso del titolo autorizzatorio rilasciato nel Comune di Cesena viene esposto presso gli obitori. L'elenco viene rinnovato periodicamente con le variazioni che si dovessero verificare.

Art. 32) Concessionari dei servizi dei trasporti funebri

1. I concessionari dei servizi di trasporto funebre esistenti sul territorio comunale sono tenuti ad ottemperare alle disposizioni previste dalla legge Regionale e dal presente Regolamento. In caso contrario l'Amministrazione comunale revocerà l'autorizzazione al trasporto delle salme, dei resti mortali e delle urne cinerarie e le Aziende decadranno dall'autorizzazione, previa diffida scritta, ad effettuare il trasporto di salme su tutto il territorio comunale.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 33) Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento presso i cimiteri collocati sul territorio comunale.

2. I Cimiteri comunali sono:

- CIMITERO URBANO in Via Pacchioni
- CIMITERO NUOVO DI CESENA
- BAGNILE
- BORELLO
- BULGARIA
- CALISESE

- CARPINETA
- CASALBONO
- CASALE
- DIEGARO
- FORMIGNANO
- GATTOLINO
- GUALDO
- LUZZENA
- MARTORNO
- MASSA
- MONTEAGUZZO
- MONTEREALE
- PADERNO
- PIEVESESTINA
- PROVEZZA
- RONTA
- ROVERSANO
- RUFFIO
- SAIANO
- SANT'ANDREA IN BAGNOLO
- SAN CARLO
- SAN CRISTOFORO
- SAN DEMETRIO
- SAN GIORGIO
- SAN MAMANTE
- SAN MARTINO IN FIUME
- SAN MAURO IN VALLE
- SAN TOMASO
- SAN VITTORE
- TESSELLO
- TIPANO

Art. 34) Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Sindaco o suo incaricato, previa delibera di Giunta
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti mortali, resti ossei, parti anatomiche riconoscibili, sono riservati al personale incaricato dalla Direzione Cimiteriale.

3. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di custodia, previste dalla legge.

Art. 35) Ammissione nei cimiteri

1. Senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, sono ricevute e sepolte, all'atto della loro morte, in uno qualunque dei Cimiteri comunali:

- a) i cadaveri o le ceneri di persone che, ovunque residenti, sono decedute nel Comune;
- b) i cadaveri o le ceneri di persone nate nel Comune e residenti in un periodo della loro vita;
- c) i cadaveri o le ceneri di persone che, ovunque decedute, avevano al momento del decesso, la residenza nel Comune;
- d) i cadaveri, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, siano coniugate/conviventi con una persona in vita residente nel Comune o che con questi abbiano un rapporto di parentela di primo grado; i gradi di parentela vengono computati con il sistema previsto dal Codice Civile;
- e) i cadaveri, le ceneri o i resti mortali di persone che, non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, abbiano un diritto ad utilizzare un loculo, una tomba di famiglia o di collettività secondo quanto stabilito all'art. 74;
- f) le ceneri affidate ai familiari e riconsegnate dall'affidatario.
- g) è consentita la libera ammissione nel Cimitero Nuovo di Cesena in deroga ai principi riportati ai punti a), b), c), d), e) ed f) del presente comma.

2. Nell'interno dei Cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte negli altri reparti.

3. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa l'assegnazione a tempo determinato di aree, sono a carico delle comunità richiedenti.

4. Gli arti e le parti anatomiche, di norma, vengono cremate; a richiesta, possono essere inumate in un reparto speciale del cimitero o poste in tombe di famiglia o in loculi.

Art. 36) Accordi con i Comuni contermini

1. L'Amministrazione può stipulare accordi con i Comuni contermini, per consentire la sepoltura delle persone decedute e residenti nel proprio territorio, che vi

abbiano interesse, ove sussistano le condizioni previste nei regolamenti di detti Comuni. Le persone decedute, residenti nell'ambito dei Comuni suddetti, vengono accolte nei cimiteri di Cesena, con le stesse modalità con cui vengono accolte, in ciascun Comune conterminante, le persone decedute residenti nel Comune di Cesena.

Art. 37) Trasferimenti da un Cimitero ad un altro

1. La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi trasferimenti da un loculo o da tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso Cimitero o di altri Cimiteri, fatta eccezione per i casi previsti nei commi seguenti.
2. Il trasferimento di cadaveri, di resti mortali e di ceneri da un Cimitero ad un altro è consentito nei seguenti casi:
 - a) situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
 - b) casi eccezionali indicati dalla Commissione di cui al successivo art. 38;
 - c) a seguito di estumulazione ed esumazione;
 - d) concessione nuovi loculi o nuove tombe di famiglia per riunire i componenti la famiglia.

Art. 38) Commissione cimiteriale per il trasferimento di salme per casi eccezionali

1. E' istituita una Commissione cimiteriale composta dal Direttore dei Servizi Cimiteriali, che la presiede, dal Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e dal Dirigente del Settore Servizi Demografici.
2. La Commissione valuta tutti i casi non contemplati dal presente regolamento e eventuali deroghe allo stesso in casi eccezionali. Ha altresì i compiti di cui agli artt. 55 comma 5) e 81 comma 4) del presente regolamento.
3. La Commissione resta in carica per la durata di cinque anni e le decisioni della medesima vengono prese a maggioranza dei componenti.

CAPO II – COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 39) Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali.

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alla normativa vigente.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, ogni cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.

4. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria come dettagliatamente prescritto dalla normativa vigente, per quanto attiene in particolare all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Art. 40) Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni, sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda U.S.L.

2. Il piano viene elaborato tenendo conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.P.R. n. 285/1990, e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si possono rendere disponibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali sono previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;

- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) campo dispersione ceneri;
- j) campi di sepoltura per riti diversi dal cattolico;
- k) manufatti per il rispetto delle sepolture di riti diversi dal cattolico che abbiano necessità di differenziarsi dalle tumulazioni di cui ai punti precedenti c, d, e, f; la delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di ciascun Cimitero.

4. Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

5. Il campo di dispersione delle ceneri deve avere una dimensione adeguata ad un fabbisogno per circa 20 anni con piante, arbusti e un sistema attuato con manufatti cementizi o prefabbricati in metallo che consenta di poter inserire il nome e il cognome e la foto dei defunti le cui ceneri sono state disperse nell'area aperta che dovrà essere sempre appositamente inerbita.

E' previsto inoltre che in area adiacente al luogo di dispersione delle ceneri sia realizzato un manufatto cementizio o in metallo che ricorda tutti i defunti le cui ceneri sono state disperse sul territorio comunale dietro specifica richiesta dei familiari.

6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area: cm. 600 per cm. 600;
- b) altezza fuori del piano campagna: cm. 500 + copertura a falde inclinate.
- c) superficie coperta: rapporto di 70 su 100.

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti dimensioni minime:

- a) distanza dai viali : cm. 200 su ogni lato;
- b) distanza dalle altre sepolture: cm. 100 su ogni lato;

7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il piano originario.

8. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 41) Soppressione dei cimiteri

1. Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del DPR n. 285/1990.

2. Il relativo provvedimento, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL, è adottato dal Consiglio Comunale.

3. Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990 e con i limiti ivi indicati.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 42) Disposizioni generali.

1. Le sepolture possono essere per inumazione allorché il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorché il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.
2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, sia raccolte in urne, sia in forma promiscua.

Art. 43) Inumazione.

1. Le sepolture per inumazione di feretri e urne cinerarie hanno una durata predefinita di anni dieci, corrispondente al periodo di rotazione di cui alla normativa regionale. Le sepolture per inumazione di cassettoni contenenti parti anatomiche hanno una durata predefinita di anni cinque.
2. Il periodo di eventuale successiva inumazione di cadaveri non mineralizzati è pari ad anni cinque.
3. Alle sepolture per inumazione vengono applicate le tariffe approvate dalla Giunta tenendo conto dei costi necessari per la movimentazione della terra e per il ripristino del terreno nelle condizioni di idoneità alla mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 44) Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo c. 3 del presente articolo, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e contraddistinto un numero progressivo.
2. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa le cui dimensioni non possono superare m. 0,50 di larghezza e m. 1,80 di lunghezza e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 120 dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

Art. 45) Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette o urne cinerarie in manufatti costruiti dal comune o da privati laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente Regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, cassetta o urna cineraria e le caratteristiche previste dalla normativa statale e regionale in materia.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge.

Art. 46) Tumulazione di resti mortali e ceneri

1. In un loculo possono essere tumulati insieme al feretro una o più cassette di resti mortali o di ceneri sempre che lo spazio consenta tale tumulazione. In tal caso tra la salma e i resti mortali/ceneri deve sussistere il vincolo di cui all'art. 74.
2. Nelle tombe di famiglia si segue il medesimo criterio indipendentemente dalla presenza di ossari all'interno della medesima.
3. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre le dimensioni entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Tale divieto sussiste anche per i resti mortali e le ceneri.

Art. 47) Feretri di dimensioni eccezionali

1. Qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa del rivestimento in zinco, il servizio Direzione Cimiteriale prospetta, agli interessati, l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelli disponibili.
2. I feretri di dimensioni eccezionali, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande disponibile nel cimitero, devono essere inumati; in alternativa possono essere cremati.
3. In caso di traslazioni di salme da un cimitero all'altro, nell'ambito del Comune di Cesena, qualora il feretro dovesse essere di dimensioni tali da non entrare nel loculo di destinazione, anche a causa delle dimensioni del rivestimento esterno di zinco, il trasferimento non può avvenire ed il feretro viene di nuovo tumulato nel

loculo di provenienza. Le somme versate per la concessione del loculo vengono restituite al richiedente.

Art. 48) Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, già concesso a terzi o in disponibilità del Comune, previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa. La tumulazione provvisoria deve essere autorizzata dall'eventuale concessionario e dall'Amministrazione Comunale.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa, all'interno del medesimo cimitero, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) nel caso in cui non siano disponibili loculi o tombe nel cimitero individuato dal cittadino, per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

3. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal responsabile del servizio cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. A garanzia degli adempimenti, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile della Direzione Cimiteriale, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, decorsi 15 giorni dalla notifica, anche ad uno solo degli eredi, disporrà per l'inumazione della salma in campo comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. Qualora, in seguito alla tumulazione provvisoria sopravvenga la necessità da parte del concessionario di occupare il proprio loculo con parenti rientranti nel diritto d'uso di cui all'art. 74 sarà consentita un'ulteriore tumulazione provvisoria in altro loculo del medesimo cimitero fino alla scadenza del termine dell'originaria tumulazione provvisoria o l'inumazione nel medesimo cimitero.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49) Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma allo scadere del periodo di rotazione, di cui all'art. 43.
2. A cura di un incaricato del Comune, al momento dell'esumazione, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione del cadavere. Qualora il cadavere dovesse risultare non mineralizzato, con il consenso dei familiari del defunto, si può procedere ad una nuova inumazione, per un periodo minimo di ulteriori cinque anni oppure alla sua cremazione, secondo le modalità di cui al capo V del presente titolo.
3. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno da personale adeguatamente formato e senza la presenza di operatori sanitari. Le ossa vengono raccolte in apposite cassetine di zinco per essere collocate in ossario, in loculo, in tomba di famiglia o nell'ossario comune.
4. Nel caso di cadavere non mineralizzato i familiari, se presenti, possono decidere la successiva inumazione per cinque anni o la cremazione dei resti mortali. In assenza del familiare il Direttore del Cimitero decide in merito per la successiva inumazione o cremazione, addebitandone i costi a uno dei parenti convocati o avvertiti con pubblico manifesto.
5. La Direzione Cimiteriale cura annualmente la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei nominativi per i quali è prevista l'esumazione ordinaria dandone informazione ai familiari

Art. 50) Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria dei cadaveri può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora si renda necessario per motivi di pubblico interesse.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno da personale adeguatamente formato e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere un parere igienico sanitario all'Azienda USL.

Art. 51) Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie, quelle che si possono eseguire allo scadere della concessione o successivamente al decorso dei trenta anni dalla data del decesso, su richiesta dell'interessato e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Le estumulazioni vengono effettuate, secondo la programmazione del servizio cimiteriale e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno da personale adeguatamente formato e senza la presenza di operatori sanitari.
3. I resti mortali risultanti possono essere raccolti in cassette di zinco e quindi essere tumulati negli ossari, nei loculi o nelle tombe di famiglia.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e i parenti non intendono rinnovare la concessione, esso è avviato per l'inumazione in uno dei campi comuni per un periodo minimo di ulteriori cinque anni, previa apertura della cassa di zinco. Con il consenso dei familiari dei defunti, in alternativa all'inumazione, si può procedere alla cremazione dei cadaveri non mineralizzati. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio Comunale e presso il Cimitero di uno specifico avviso. In tal caso verrà disposto il deposito delle ceneri nel cinerario comune.
5. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali in un ossario, in un loculo, in una tomba di famiglia, dimostrando in questo modo il loro disinteresse, i resti mortali vengono collocati nell'ossario comune
6. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile Direzione Cimiteriale cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'Albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà esposto per un anno.

Art. 52) Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento del feretro in altra sepoltura o per procedere alla cremazione decorsi almeno venti anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. La Direzione Cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al 4° grado o affini fino al 4° grado, ad un loculo multiplo, purchè una delle salme sia titolare della concessione di destinazione, il convivente legato da vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - b) collocazione in tomba di famiglia;
 - c) trasporto in un Cimitero di altro Comune;
 - d) cremazione.

3. L'autorizzazione all'estumulazione straordinaria può essere concessa in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffusive, di norma da non effettuarsi prima che siano trascorsi due anni dalla morte, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto ravvisi la necessità di richiedere un parere igienico sanitario all'Azienda USL.

Art. 53) Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono soggette al pagamento della relativa tariffa.
2. E' soggetta altresì al pagamento della relativa tariffa la traslazione dei resti mortali in ossario, loculo o tomba di famiglia.
3. Per le esumazioni e le estumulazioni, richieste dall'Autorità Giudiziaria, i costi relativi alle operazioni svolte sono addebitati all'Autorità richiedente.

Art. 54) Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti rinvenuti durante le operazioni di esumazione o estumulazione e precedentemente segnalati vengono consegnati agli aventi diritto. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia una da consegnarsi agli aventi diritto l'altro da tenersi agli atti.
2. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, in assenza di segnalazione da parte degli aventi diritto, devono essere conservati dall'Amministrazione per un periodo di dodici mesi. Decorso il termine, se tali beni non vengono reclamati, possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei Cimiteri.

Art. 55) Disponibilità dei materiali

1. All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, sono acquisiti dal Comune. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o procedere all'alienazione, il cui ricavato verrà impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali o collocarli in discarica qualora non sia possibile procedere al riutilizzo o alla loro alienazione.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile della Direzione Cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi con atto tra privati.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune, dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta o alienate.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, anche al di fuori di esso. Tali opere sono valutate dall'Ufficio tecnico Comunale il quale propone eventuali interventi di restauro. La commissione di cui all'art. 38 ha il compito di individuare, in ogni cimitero, le aree e le sepolture che devono essere conservati per il loro valore storico o artistico.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 56) Cremazione

1. La cremazione è un servizio pubblico a domanda dei soggetti legittimati in base a normativa vigente e previo pagamento delle relative tariffe

2. E' consentito cremare, secondo le modalità di cui al presente capo:

- a) cadaveri;
- b) parti anatomiche riconoscibili;
- c) resti mortali/resto ossei.

Art. 57) Crematorio

1. Nel Cimitero Nuovo di Cesena è collocato l'impianto di cremazione, secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.. La gestione dell'impianto è affidata al soggetto gestore del servizio ed è soggetta alla vigilanza del Sindaco, del Dirigente Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL e di A.R.P.A.

Art. 58) Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco del Comune di decesso che la rilascia per il tramite del competente Ufficio di Stato Civile, in base alla volontà espresso dal defunto, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato.
2. L'autorizzazione presuppone l'acquisizione di un certificato in carta libera dal quale risulti escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Il certificato viene rilasciato dal medico curante o dal medico necroscopo; la firma del medico necroscopo non deve essere autenticata dal Coordinatore sanitario

qualora la sua nomina sia avvenuta nelle forme e modalità disciplinate dalle normative regionali.

3. In caso di morte improvvisa o sospetta derivante da reato l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del nulla osta dell'autorità giudiziaria rilasciato ai sensi dell'art. 79 comma 5 del DPR 285/1990 il quale recherà espressamente che il cadavere può essere cremato.
4. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco o suo incaricato sulla base della volontà espressa dal defunto. La volontà del defunto alla cremazione deve emergere da una delle seguenti opzioni:
 - a) Disposizione testamentaria per atto pubblico
 - b) Dichiarazione autografa da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell'art. 620 c.c.
 - c) Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta o che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del DPR 285/1990.
 - d) Dichiarazione resa ai sensi del combinato degli artt. 47 e 38, comma 3 del DPR 445/2000 da parte del coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza tra più parenti della stesso grado, da tutti gli stessi
 - e) Dichiarazione manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone incapaci
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL locale competente per territorio come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.
6. Nel caso di cremazione di resti mortali o ossei, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, ai sensi degli artt. 49 e 51 del presente regolamento, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali o ossei, senza l'acquisizione della documentazione di cui ai commi 1 e 2; questa autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Cimiteriale

Art. 59) Urne cinerarie: caratteristiche, consegna, trasporto.

1. La cremazione è eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale ponendo nel crematorio il feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.
3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e deve essere opportunamente sigillata

4. Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

5. La consegna, dell'urna sigillata deve avvenire ad uno dei seguenti soggetti:

- a) al familiare;
- b) all'esecutore testamentario;
- c) al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto;
- d) all'addetto dell'impresa di pompe funebri delegato dai soggetti di cui sopra.

6. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del gestore del crematorio ai sensi dell'art. 81 del DPR 285/1990 e deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Il soggetto legittimato può disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale delle ceneri.

7. Su richiesta del coniuge del defunto o, in difetto, dei parenti più prossimi individuati nell'art. 60 o previa disposizione testamentaria può essere disposta l'inumazione dell'urna cineraria in un'area appositamente prevista, conformemente alle disposizioni regionali in materia, seguendo le modalità indicate per le inumazioni delle salme. In tal caso l'urna deve essere costituita da materiale resistente non deperibile per il periodo di ordinaria inumazione.

8. Il Cimitero Urbano e il Cimitero Nuovo di Cesena hanno un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione

Art. 60) Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso (che ha redatto l'atto di morte).
2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia Romagna avvenuto in altra Regione o in uno Stato estero, l'autorizzazione può essere alternativamente disposta anche dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica del defunto ai sensi della Legge Regionale 19/2004.

3. Le ceneri già custodite presso i Cimiteri o presso i privati possono essere disperse secondo le modalità previste nel presente regolamento e la relativa autorizzazione compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui sono custodite dette ceneri.
4. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto che deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:
 - a) Disposizione testamentaria
 - b) Dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta o che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri.
 - c) Dichiarazione resa dai congiunti resa di fronte ad un pubblico ufficiale con sottoscrizione appositamente autenticata da cui emerga la volontà del defunto alla cremazione e dispersione delle proprie ceneri nonché il luogo e persona incaricata.

I congiunti che possono rendere questa dichiarazione sono:

 - Il coniuge, ove presente, e dai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto)
 - In assenza del coniuge e dei parenti di primo grado, i parenti individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, in base alla deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1622/2008
5. In caso il defunto non abbia disposto la volontà alla dispersione delle proprie ceneri, le medesime sono affidate secondo le modalità del vigente regolamento ovvero tumulate/inumate in un Cimitero italiano
6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri sono disperse.
7. Le ceneri possono essere disperse unicamente:
 - a) in apposita area a ciò destinata denominata giardino delle rimembranze, presente nel Cimitero Nuovo di Cesena;
 - b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, fuori dai centri abitati (come definiti dal Nuovo codice della strada) o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale;
 - c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purchè nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
 - d) in aree private, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari; tale modalità non può, comunque, essere esercitata a fini di lucro;
 - e) nel cinerario comune.

8. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, ove presente, e dai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto) nonché dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

9. In assenza di qualunque indicazione decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cimitero comune

10. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata espressamente dal defunto o in mancanza:

a) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da uno di essi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto;

d) in mancanza dei soggetti di cui sopra, da persona appositamente autorizzata dal Comune, compreso il personale delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004 e s.m.i.

Art. 61) Autorizzazione all'affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Sindaco o suo incaricato del Comune in cui verranno conservate le ceneri

2. L'autorizzazione verrà rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in forma scritta o mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di 1° grado di fronte a pubblico ufficiale e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

2. Qualora il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario è possibile dar corso all'affidamento dell'urna al coniuge o ai parenti di 1° grado, previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico, da indicare nell'autorizzazione di affidamento.

3. La richiesta di affidamento familiare dovrà contenere almeno questi dati:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

- la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

- il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

- l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
- la persona che prenderà in consegna l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna, secondo quanto previsto dall'articolo 61;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

4. In caso di affidamento personale dell'urna, la Direzione Cimiteriale annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione nell'apposito registro.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza o domicilio da quest'ultimo indicato.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al Comune per un nuovo affidamento o per la tumulazione/inumazione in un qualsiasi cimitero.

7. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere affidate ai familiari secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Cimiteriale

8. La Direzione Cimiteriale può disporre annualmente e a campione con l'ausilio della Polizia Municipale, verifiche sulla corretta conservazione dell'urna

Art. 62) Modalità di conservazione delle ceneri

1. Nel caso il defunto non abbia disposto per la dispersione, o l'affidamento personale delle ceneri, il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, possono provvedere alla tumulazione o all'interramento dell'urna, secondo le disposizioni di cui al capo III titolo III.

2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui ai precedenti articoli, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 63) Orario dei cimiteri

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'accesso ai Cimiteri, fuori orario, è subordinato al permesso della Direzione Cimiteriale, che lo rilascia per motivi eccezionali.
4. La permanenza nel Cimitero dei visitatori, al di fuori del normale orario di visita, non è consentita.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 64) Disciplina dell'ingresso

1. Nei Cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, ad eccezione di coloro che necessitano dell'accompagnamento del cane-guida;
 - b) alle persone munite di cesti o pacchi di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
2. Per motivi di salute o di età il Responsabile della Direzione Cimiteriale può autorizzare l'accesso al Cimitero con veicoli, cicli e motocicli, dietro presentazione della certificazione medica rilasciata dal medico di famiglia.

Art. 65) Norme di comportamento

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) fumare;
 - d) introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della Direzione Cimiteriale; per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei

familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del Responsabile dell'Azienda U.S.L.;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
- p) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando lavori con mezzi meccanici, siano essi eseguiti da ditte private oppure da personale e mezzi dell'Amministrazione;
- q) introdursi nei cantieri di costruzioni, escavazioni, ecc. attivati nell'ambito dei Cimiteri;
- r) esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione comunale;
- s) collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della commemorazione dei defunti limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
- t) occupare con vasi, ceri od altro spazi non avuti in concessione.

2. Chiunque tenga, nell'interno dei Cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunci frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, quando ne ricorrono i presupposti, deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 66) Epigrafi, monumenti, ornamenti e lapidi

1. Sulle tombe di famiglia, sui loculi e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti ricordo, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio Direzione Cimiteriale, in relazione al carattere del Cimitero e nel rispetto dei criteri generali fissati con ordinanza del Sindaco.

2. Ciascun loculo, ossario e cinerario deve avere una lapide distinta sulla quale può essere riportata una epigrafe, un portafiori ed una lampada ed affissa una fotografia purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.

3. Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal Responsabile del servizio Direzione Cimiteriale, contenere le generalità del defunto e la data di morte e può riportare le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi,

devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

5. Le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Verranno rimosse, a spese del concessionario, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte al cimitero.

7. Circa le eventuali dispute, dei parenti del defunto tra loro, si rimanda a quando stabilito dal Codice Civile.

8. Sulla lapide è consentita l'apposizione di una targhetta contenente la denominazione della ditta fornitrice, avente una misura massima di cm. 2 x 3.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli, bottiglie in vetro o plastica e contenitori di recupero.

10. Le basi delle lapidi (mensole) non possono avere una profondità superiore a 13 cm., a pena di rimozione.

11. Ai concessionari di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia, è consentito, il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi; essi devono però avere cura che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

Art. 67) Fiori e piante ornamentali

1. Per gli ornamenti di fiori freschi occorre utilizzare acqua trattata con larvicidi oppure cambiare l'acqua almeno ogni 3-4 giorni. Non è consentito l'uso di sottovasi. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziti devono essere eliminati a cura di chi li ha depositi.

2. Per gli ornamenti di fiori finti o secchi occorre riempire i vasi fino all'orlo di sabbia e non è consentito l'utilizzo di sottovasi.

3. Quando i fiori e le piante ornamentali vengono tenuti in uno stato di deplorable trascuratezza tale da rendere indecorosi i giardinetti e i tumuli, il personale cimiteriale, che ha il controllo della pulizia del Cimitero, li fa asportare o sradicare e provvede per la loro distruzione.

4. In tutti i Cimiteri, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

5. Le corone, i cuscini e qualsiasi altra composizione floreale realizzata con fiori recisi possono rimanere all'interno del cimitero per un periodo massimo di 5 giorni, dopo di che saranno rimossi a cura degli operatori cimiteriali.

6. I vasi di fiori possono essere collocati solo all'interno delle tombe di famiglia. Qualora venissero depositati nei luoghi comuni, per terra davanti ai loculi, nei corridoi, nei viali ed in qualsiasi altro luogo, che non sia quello consentito, vengono immediatamente rimossi.

7. I vasi, i contenitori per i fiori e gli ornamenti delle sepolture, non possono essere collocati sulle mensole delle lapidi se non sono adeguatamente ancorati ad esse, al fine di evitare eventuali danni alle cose o alle persone che si trovino nell'area sottostante; in caso di caduta il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone.

Art. 68) Materiali ornamentali

1. I materiali ornamentali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di renderli non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati, vengono rimossi dal Comune.
2. Il Responsabile del servizio Direzione Cimiteriale dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, gli ornamenti, le corone, i vasi e le piante, che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del Cimitero oppure che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida inviata ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 55 in quanto applicabili.

Art. 69) Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile della Polizia Municipale.

TITOLO IV- CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 70) Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 40 l'uso di manufatti costruiti dal Comune ed eventualmente di aree se disponibili nei singoli cimiteri.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali: loculi, ossari, nicchie cinerarie;
 - b) sepolture per famiglie e collettività: tombe di famiglia – cappelle, ecc....
3. Le aree, qualora disponibili, possono essere concesse in uso a tempo determinato, per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito con apposito atto deliberativo.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali (Cimiteri) e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune di Cesena.

Art. 71) Atto di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso d'area o di manufatto edificato deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto di utilizzo di tali beni.

In particolare, l'atto concessorio deve riportare:

- a) la natura della concessione, la sua identificazione alfa numerica rispetto alle planimetrie, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) il nome o i nomi del concessionario o dei concessionari oppure, in caso di Enti, la denominazione dell'Ente e del legale rappresentante;
 - c1) la sottoscrizione autografa del Dirigente autorizzato e del cittadino concessionario. La firma di quest'ultimo può essere altresì sostituita da quella del mandatario munito di procura recante firma autenticata da Notaio.
 - d) le eventuali restrizioni al diritto di uso o al trasferimento dello stesso tra parenti;
 - e) l'avvenuta corresponsione del canone di concessione;
 - f) eventuale nome del defunto che vi sarà sepolto;
 - g) numero progressivo della concessione nell'anno di riferimento, la data del rilascio;
 - h) gli obblighi e gli oneri cui la concessione è soggetta, comprese le condizioni di revoca o di decadenza;
 - i) nel caso di concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o di tombe destinate ad una collettività, a cura e spesa dei privati richiedenti, l'atto di concessione dovrà rispettare il Piano Regolatore Cimiteriale e sarà comunque specificato l'obbligo di indicare, oltre agli elementi di cui sopra, l'esatta data di decorrenza della concessione.
2. La concessione in ogni caso, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune/Gestore del Servizio secondo quanto previsto dal presente

Regolamento al capo III del presente titolo, pertanto gli atti di trasferimento tra privati della concessione sono nulli di diritto.

3. Nell'utilizzo di loculi, ossari e tombe è vietato per il concessionario farne oggetto di lucro o di speculazione.

4. Una volta ottenuta la concessione ed effettuato il versamento del canone, il concessionario può procedere alla tumulazione del cadavere, dei resti o delle ceneri secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 72) Durata della concessione

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono, a pena di nullità, a tempo determinato.

2. La durata è fissata in:

a) 50 anni per i loculi;

b) 70 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

c) 99 anni per gli ossari e nicchie cinerarie individuali.

Art. 73) Proroghe e Rinnovi

1. Su richiesta dell'interessato che ha avuto in concessione una tomba di famiglia o un'area destinata alla sepoltura per famiglie e collettività, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è consentita, anche prima della scadenza contrattuale, una proroga della durata della concessione per ulteriori 20 anni.

2. La proroga di cui al comma 1 è consentita previo pagamento di una somma pari al 28% del canone di concessione vigente al momento della richiesta e, costituendo modifica di patti contrattuali, deve avvenire con le stesse forme e modalità dell'atto originario.

3. Le concessioni di cui all'art. 70, su richiesta degli interessati, dietro il pagamento del canone concessorio indicato in apposito atto deliberativo, possono essere rinnovate per una durata pari ai periodi indicati all'art. 72 comma 2 o alla durata della concessione originaria se inferiore a detti termini, ove non prorogata.

4. A tal fine l'Ufficio Concessioni Cimiteriali o la Direzione Cimiteriale avviserà il concessionario prima della scadenza per verificare l'intenzione di rinnovare la concessione. In caso di rifiuto o di assenza della volontà del concessionario o aventi diritto al rinnovo, per il feretro si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, per le cassette contenenti le ossa e le urne cinerarie, si procederà alla loro collocazione rispettivamente nell'ossario o nel cinerario comune.

5. Tutte le concessioni prevedono il versamento anticipato, rispetto alla stipula dell'atto di concessione, del canone concessorio e delle eventuali spese di registrazione che, in ogni caso, devono avere luogo prima della tumulazione della

salma mediante l'esibizione all'ufficio concessioni cimiteriali delle ricevute di pagamento.

Art. 74) Uso delle sepolture private – diritto di sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato, fino al completamento della capienza del sepolcro:

- a) alla persona del concessionario;
- b) coniuge o convivente anagrafico;
- c) parenti e affini entro il 4° grado, in linea retta o in linea collaterale.

2. Il concessionario potrà specificare nell'atto di concessione l'eventuale ripartizione dei loculi tra il coniuge, i parenti e gli affini.

3. Nel caso di decesso del concessionario il diritto d'uso seguirà le regole dettate dal Codice Civile in ambito successorio e gli interessati dovranno specificare al Responsabile dell'Ufficio Concessioni, l'assegnazione dei loculi seguendo il suddetto criterio. Gli eredi potranno altresì richiedere per iscritto di intestare il loculo ad uno o più soggetti tra quelli indicati al comma 1.

4. Nel caso di contestazione circa il diritto d'uso del loculo, lo stesso dovrà essere intestato all'erede che, per volontà scritta della maggioranza degli eredi dell'asse ereditario o in caso di testamento per volontà del *de cuius*, risulterà beneficiario della residua parte della concessione.

5. Il cambio di intestazione deve essere oggetto di apposito atto di concessione nel quale deve essere indicato l'atto originario e il residuo periodo di concessione. Il subentro sarà oneroso secondo le tariffe stabilite da apposito atto di Giunta.

6. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano individuate secondo i criteri precedenti, fatto salvo quanto previsto per le tumulazioni provvisorie di cui all'art. 48, espressamente autorizzate per iscritto dall'Amministrazione comunale.

CAPO II – ASSEGNAZIONI

Art. 75) Presupposti e Criteri di assegnazione di loculi

1. I loculi possono essere assegnati in concessione, a seguito di richiesta scritta dell'interessato avente titolo ai sensi del presente Capo, nel rispetto del vigente regolamento e dei criteri di seguito elencati:

- a) in caso di richiesta di un singolo loculo la scelta può avvenire liberamente;
- b) in caso di richiesta di n. 2 loculi la scelta può avvenire unicamente come segue:
 - 1^ - 2^ fila, contigui in senso verticale;
 - 3^ - 4^ fila, contigui in senso verticale;

- 4[^] - 5[^] fila, contigui in senso verticale;
- c) in caso di richiesta di n. 3 loculi l'assegnazione può avvenire unicamente per loculi posti in 3[^]-4[^]-5[^] fila, contigui in senso verticale;
- d) nella fila apicale utilizzata per le tumulazioni si possono concedere 2 o 3 loculi, in senso orizzontale anche se non adiacenti.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la numerazione della fila avviene partendo dal basso.

2. I criteri sopra riportati non si applicano al Cimitero Nuovo di Cesena

Art. 76) Assegnazioni ordinarie di loculi, ossari, nicchie cinerarie e tombe di famiglia

1. Al di fuori dei casi disciplinati negli artt. 77 (assegnazioni previo bando) e 78 (gruppo di riserva), i manufatti vengono concessi su richiesta scritta dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

a) LOCULI, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 75:

- un loculo per richiedente;
- due loculi in caso di coniugi/conviventi almeno uno dei quali ultrasessantenne;
- due loculi a favore di chiunque, in presenza di cadavere da tumulare;
- due loculi a favore di chiunque, in 5[^]fila o apicale;
- tre loculi in presenza di due salme da tumulare.

b) OSSARI / NICCHIE CINERARIE:

- gli ossari/nicchie cinerarie vengono concessi liberamente a favore di chiunque ne faccia richiesta scritta

c) TOMBE DI FAMIGLIA:

Le tombe di famiglia vengono concesse a favore di chiunque ne faccia richiesta scritta, e possono essere assegnate congiuntamente a più nuclei familiari.

La tomba di famiglia viene considerata come unità intera ed è pertanto vietata la concessione separata di singoli loculi.

E' tuttavia possibile individuare nell'atto di concessione, la suddivisione del diritto d'uso di singoli loculi, per ogni concessionario.

2. Nella richiesta di concessione di cui al presente articolo occorre specificare le condizioni di intestazione del manufatto, potendo la richiesta essere fatta per sé, per il coniuge, per i parenti e gli affini entro il 4° grado o per un convivente anagrafico del richiedente sulla base delle norme del Codice Civile o dei Regolamenti anagrafici e/o comunali.

Art. 77) Assegnazione all'interno del Gruppo di riserva

1. Al fine di garantire l'utilizzo nel tempo del cimitero, in caso di nuova costruzione o ampliamento di cimitero, il Comune individua un gruppo di riserva di loculi assegnabili, esclusivamente nei casi di seguito indicati: solo dopo aver esaurito i loculi disponibili per almeno l'80%:

- a) un loculo in presenza di salma da tumulare;
- b) due loculi in caso di coniugi o conviventi risultanti dallo stato di famiglia anagrafico, in presenza di cadavere da tumulare se il defunto o il coniuge/convivente superstite è ultrasessantenne;

2. L'assegnazione dei loculi compresi nel gruppo di riserva avviene nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 75. Il Comune può stabilire altresì che si proceda all'assegnazione per lotti tenendo conto delle richieste e delle statistiche in materia di decessi.

3. L'individuazione del gruppo di riserva avviene sulla base di oggettive valutazioni statistiche e della quantità di domande giacenti o di tumulazioni provvisorie in essere al momento del collaudo dell'ampliamento o della costruzione del cimitero.

Art. 78) Assegnazione, previa pubblicazione di bando, di loculi, ossari, nicchie cinerarie e tombe di famiglia

1. In caso di ampliamento o costruzione di nuovo cimitero, i loculi, gli ossari, le nicchie cinerarie, non compresi all'interno del gruppo di riserva, e le tombe di famiglia vengono assegnate dal Comune mediante un bando.

2. Gli interessati, possono presentare domanda di assegnazione entro il termine stabilito dal bando, che deve contenere:

- generalità del richiedente (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono);
- numero e tipologia del manufatto richiesto (loculi, ossari, nicchie cinerarie, tombe di famiglia);
- in caso di tumulazione provvisoria, nominativo del defunto, data del decesso e di tumulazione provvisoria e cimitero di tumulazione.

3. L'atto di concessione verrà intestato al soggetto richiedente.

4. Le domande pervenute oltre il termine suindicato saranno esaminate successivamente, sulla base della data di richiesta ed in funzione dei manufatti rimasti.

5. L'assegnazione dei loculi avviene, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 75, secondo le seguenti modalità:

- un loculo per richiedente;
- due loculi in caso di coniugi/conviventi almeno uno dei quali ultrasessantenne;
- due loculi a favore di chiunque, in presenza di salma già tumulata provvisoriamente;
- tre loculi in presenza di due salme già tumulate provvisoriamente.

6. Nell'assegnazione dei loculi la priorità di scelta spetta ai soggetti che hanno tumulazioni provvisorie nel medesimo cimitero regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. La scelta, avviene in ordine di data di tumulazione ed in caso di parità della stessa, si procederà a sorteggio.

7. Successivamente all'assegnazione dei loculi per le tumulazioni provvisorie di cui al comma precedente, per stabilire la priorità di scelta i richiedenti verranno raggruppati per fasce d'età:

- ultraottantenni
- ultrasettantenni
- ultrasessantenni
- tutti gli altri

e all'interno di ogni gruppo si procederà a sorteggio alla presenza dei richiedenti.

8. Il giorno del sorteggio si darà corso alle assegnazioni dei loculi, degli ossari e delle tombe di famiglia sulla base delle priorità assegnate dal sorteggio medesimo.

9. La mancata partecipazione ai sorteggi comporterà, l'eventuale scelta dopo tutti gli altri richiedenti.

10. Il Comune può procedere all'assegnazione dei loculi tramite bando anche prima dell'avvenuto collaudo dei lavori del cimitero. In tal caso gli assegnatari, individuati sulla base dei commi precedenti, dovranno corrispondere al comune il 50% dell'importo dovuto al momento dell'assegnazione e il residuo al momento della conclusione del procedimento.

Art. 79) Assegnazione aree

1. Qualora il Comune individui un'area per la costruzione di una tomba di famiglia privata e per collettività, procede all'assegnazione di detta area previa pubblicazione di un bando pubblico nel quale verrà definito il canone concessorio.

2. L'area verrà concessa tramite asta pubblica all'offerta economicamente più elevata; si potrà procedere ad aggiudicazione dell'area, anche in presenza di una sola offerta. A parità di offerta si procederà con un'ulteriore offerta al rialzo tra le offerte economiche di pari importo.

3. L'assegnazione dell'area può avvenire anche a favore di più concessionari che possono unirsi per la costruzione di un'unica tomba di famiglia.

4. In caso di decesso della persona assegnataria dell'area prima che sia avvenuta la stipula dell'atto di concessione, l'erede o gli eredi subentrano nei rapporti con il Comune/gestore del servizio e saranno gli intestatari dell'atto di concessione.

5. Scaduto il termine concessorio, l'area tornerà nella piena disponibilità del Comune ed i materiali e i segni funebri non ritirati, verranno acquisiti dall'ente.

CAPO III – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE

Art. 80) Manutenzione e dichiarazione di abbandono per incuria

1. Nei loculi, ossari, nicchie cinerarie e tombe di famiglia costruite dal Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti spetta al Comune.
2. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) la lapide esterna e le parti ad essa congiunte, foto, vasi, lampade;
 - b) le parti decorative o manufatti costruiti o installati dai concessionari;
 - c) tutti gli interventi compresi all'interno dell' area di pertinenza della tomba di famiglia.
3. La manutenzione dei manufatti costruiti dai privati spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili o opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
4. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dall'art. 63 del DPR n. 285/1990 e s.m.i., si intende che un manufatto è abbandonato per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:
 - a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba;
 - b) pericoli per la pubblica incolumità;
 - c) inottemperanza a disposizioni o richieste del Comune o mancata risposta entro 3 mesi dalla loro notifica.

I manufatti abbandonati per incuria danno facoltà al Comune di attivare la procedura, previa diffida, della decadenza della concessione di cui al successivo art. 86.

Art. 81) Termini e modalità per la costruzione dell'opera

1. Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di tombe di famiglia e per collettività, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, entro un anno, dalla data di stipula del contratto di concessione.
2. Il concessionario è obbligato altresì, così come previsto dal Regolamento Edilizio, ad iniziare i lavori di costruzione entro un anno e ad ultimarli entro tre anni dalla data del Permesso di Costruire, pena la decadenza dalla concessione, con le modalità di cui all'art. 86.
3. Qualora l'area, non sia ancora disponibile, il termine di cui al comma 1 decorre dall'effettiva disponibilità e consegna da parte dell'Amministrazione.
4. Su richiesta degli interessati, giustificata dal verificarsi di situazioni o avvenimenti straordinari, la Commissione di cui all'art. 38, valutata la fondatezza delle motivazioni addotte, può concedere, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi.
5. Non è ammessa la costruzione di manufatti nel sottosuolo delle aree concesse.

6. Nel caso di due o più concessionari il progetto di costruzione, dovrà indicare le parti (loculi, ossari, cappella, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza l'obbligo di consultare gli altri concessionari. Le richieste dovranno comunque essere autorizzate dal comune/gestore del servizio

Art. 82) Divisione, subentri, rinunce

1. Uno o più concessionari, o i relativi eredi, di una tomba di famiglia possono fare istanza, sottoscritta da tutti gli aventi titolo, per ottenere la divisione del diritto d'uso dei loculi.

2. Uno o più concessionari, o i relativi eredi di un loculo possono richiedere che lo stesso venga intestato ad uno solo di loro o ad altro parente entro il 4° grado. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti gli aventi titolo.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano concessionari di quella tomba di famiglia o di parenti dell'intestatario entro il 4° grado.

4. La presentazione dell'istanza comporta il pagamento di una specifica tariffa stabilita dalla Giunta quale acconto per le attività di studio, consulenza e ricerche anagrafiche e nei registri cimiteriali; all'atto della stipula dell'atto di modifica della concessione, con le stesse modalità e forme previste per l'atto originario, si procederà al pagamento del distinto corrispettivo stabilito anch'esso dalla Giunta.

Art. 83) Rioccupazioni

1. Le rioccupazioni di loculi con altri cadaveri, per le concessioni aventi durata perpetua o di 99 anni, sono onerose e comportano il pagamento di una somma pari al 10% del valore attuale del loculo da rioccupare.

Per i loculi compresi all'interno di una tomba di famiglia non occorre attivare la procedura di cui sopra.

Art. 84) Retrocessione di manufatti costruiti dal comune

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, sia a tempo determinato che indeterminato, quando la sepoltura è stata occupata da un cadavere, resti mortali o ceneri, trasferiti in altra sede, o quando la sepoltura non sia stata occupata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

3. In sede di retrocessione di sepolture spetta al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una somma corrispondente al valore attuale del

manufatto retrocesso, decurtata di una percentuale calcolata in base agli anni di utilizzo. L'utilizzo del manufatto per oltre i due/terzi della durata della concessione non dà diritto ad alcun rimborso. Restano a carico del rinunciante tutte le spese inerenti e conseguenti alla retrocessione.

Art. 85) Retrocessione di aree concesse e non utilizzate e di tombe di famiglia costruite da privati

1. La retrocessione di un'area data in concessione e non ancora utilizzata dà diritto al rimborso di una quota pari all'80% del canone corrisposto all'atto della concessione.
2. La retrocessione di interi sepolcri privati, può essere accettata a discrezione del Comune, e solamente se ai defunti in esso tumulati sarà data altra sepoltura.
3. Il servizio cimiteri acquisirà dall'ufficio tecnico del Comune, la valutazione del sepolcro tenuti presenti :
 - la data di costruzione,
 - i materiali impiegati per la realizzazione,
 - la presenza di parti accessorie, quali nicchie, cappelline od altro.
4. Il Comune provvederà a liquidare una quota pari al 70%, del valore così stimato. Tale importo verrà corrisposto a condizione che il manufatto sia riassegnato ad altro soggetto interessato, salvo che il Comune dichiari il proprio interesse diretto alla detenzione senza riassegnazione.
5. Qualora siano retrocesse sepolture aventi caratteristiche di particolare valore artistico o storico, i competenti organi comunali possono disporre che le nuove concessioni ad altri richiedenti abbiano luogo previa pubblicazione di un bando pubblico con il criterio di assegnazione all'offerta più elevata rispetto alla valutazione risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale, secondo le modalità di cui all'art. 90.

Art. 86) Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale, ultimato il periodo di concessione, non sia stata occupata dal cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 74, poiché tutti gli atti di trasferimento delle concessioni tra privati sono nulli;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 81, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 80.

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti b), c), d), e) ed f), di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; per la pronuncia di decadenza non è necessario che vengano reperiti tutti gli aventi titolo purchè ne sia informato almeno uno degli eredi.

3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del Cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi, decorsi i quali si può procedere alla pronuncia di decadenza.

Art. 87) Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Successivamente si dispone per la demolizione delle opere o il restauro, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune o per il trasferimento a terzi della concessione con oneri a carico del nuovo concessionario.

Art. 88) Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art 92, 2^a comma del DPR 285/1990, è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente possibilmente nello stesso Cimitero, o in mancanza di disponibilità, in un altro concordato col cittadino.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e del Cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

Art. 89) Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 72, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture di famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.
4. La scadenza del termine viene comunicata circa sessanta giorni prima al concessionario risultante agli atti del Cimitero o anche ad uno solo dei suoi eredi, contemporaneamente sarà affisso manifesto presso la Direzione cimiteriale e presso il Cimitero ove le concessioni sono in scadenza con avvertimento che la relativa sepoltura dovrà essere liberata per scadenza del termine della concessione.

Art. 90) Interventi di recupero delle sepolture monumentali o artistiche e riassegnazioni.

1. Le concessioni di sepolture presenti nella parte monumentale o che comunque presentino caratteristiche di particolare valore artistico o storico che risultassero decadute, revocate, estinte o retrocesse, ai sensi del presente capo, sono sottoposte agli interventi, caso per caso necessari, ai fini del loro restauro e riutilizzo, salvaguardandone le caratteristiche che le contraddistinguono.
2. La loro assegnazione ha luogo ad altri concessionari, previa valutazione eseguita dall'ufficio tecnico del Comune, tenuti presenti :
 - la data di costruzione,
 - i materiali impiegati per la realizzazione,
 - la presenza di parti accessorie, quali nicchie, cappelline od altro,
 - la dimensione del manufatto,
 - le spese attualizzate sostenute dal Comune per le opere di restauro e necessarie al riutilizzo,previa pubblicazione di un bando pubblico con il criterio di assegnazione all'offerta più elevata rispetto alla valutazione risultante dalla stima suddetta.
3. Privati che intendano ottenerne la concessione possono stipulare con il comune apposita convenzione nella quale si impegnino ad eseguire direttamente ed a proprie spese tali opere, sotto la vigilanza del comune e delle eventuali altre Autorità preposte.

4. In tal caso, la convenzione deve, tra l'altro, prevedere:

- a) che la tariffa di concessione sia quella vigente al momento del completamento dei lavori, accertato dal comune;
- b) che la durata della concessione decorra dalla consegna della sepoltura, prima che inizino i lavori;
- c) il termine di ultimazione dei lavori;
- d) il progetto esecutivo delle opere e dei lavori che si intendono eseguire, sottoscritto da professionista abilitato, commissionato dal richiedente e debitamente approvato;
- e) la condizione che, ove i lavori non siano eseguiti in conformità al progetto approvato o non siano ultimati entro il termine determinato, l'aspirante concessionario non possa vantare alcun titolo nei confronti del soggetto gestore o del Comune.

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 91) Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale competente.
3. Le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi e croci, e i lavori di ordinaria amministrazione possono essere eseguiti anche direttamente da privati cittadini nel rispetto delle norme di legge e regolamentari previa acquisizione della sola autorizzazione della Direzione Cimiteriale.
4. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
5. Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili, e alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 92) Responsabilità - Deposito cauzionale.

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. La restituzione del deposito verrà effettuata a lavori ultimati, salvo eventuali trattenute a risarcimento di danni provocati.

Art. 93) Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

1. Nella costruzione di tombe di famiglia e nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione della Direzione Cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.
4. Per l'utilizzo di acqua ed energia elettrica l'esecutore dei lavori deve provvedere autonomamente.

Art. 94) Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti.
2. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, di portata non superiore ai 35 quintali previa autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale competente, per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal comune. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alle lavorazioni deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
6. Eventuali deroghe al primo e secondo comma verranno valutate ed autorizzate di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale competente.

Art. 95) Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Comune.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo deroghe concesse dal Comune stesso.

Art. 96) Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Per consentire un più facile accesso del pubblico nei Cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti, sono vietati:
 - a) l'inizio dei lavori per la costruzione di tombe di famiglia e per le manutenzioni straordinarie dal quindici ottobre al quindici novembre;
 - b) l'introduzione di materiali edili nel medesimo periodo.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo individuato.

Art. 97) Vigilanza

1. Il Responsabile del servizio di Edilizia cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture private che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio Tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della Tomba deve corrispondere ai danneggiati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 98) Registro delle sepolture

1. Presso l'Ufficio della Direzione cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture, anche con mezzi informatici, per l'aggiornamento continuo delle posizioni dei concessionari e delle concessioni relative alle tombe di famiglia, ai loculi, agli ossari e alle nicchie cinerarie. Nel medesimo registro vengono annotate altresì le inumazioni e i relativi aggiornamenti.

2. Tale registro fa piena prova delle variazioni avvenute nelle sepolture e delle inumazioni.

3. La cartografia del Cimitero deve ricomprendere tutte le posizioni di mappa e su ogni sepoltura nel Cimitero deve essere indicato la posizione nella mappa e l'anno di riferimento.

Art. 99) Annotazioni nel registro

1. Sul registro vengono annotate per ogni sepoltura in campo, in loculo, tomba di famiglia, cinerario, ossario, privati o comuni, tutte le variazioni che si verificano e comunque tutte le operazioni cimiteriali suddivise per Cimiteri.

2. Il registro deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del defunto o dei defunti, data e luogo del decesso;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione;
- c) l'indicazione della collocazione del cadavere/resti/ceneri (reparto, fila e numero loculo, area di inumazione);
- d) generalità del concessionario, numero e data della concessione e successive variazioni;
- e) data della operazione eseguita;
- f) variazioni nel posizionamento dei cadaveri/resti mortali/ceneri.

Art. 100) Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso l'Ufficio della Direzione cimiteriale è tenuto altresì un registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, per ogni cimitero, anche mediante strumenti informatici. Il Direttore del Cimitero controlla e garantisce che tali adempimenti risultino effettuati nel rispetto del presente Regolamento.

2. Sulla base dei contenuti di tale registro si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

Art. 101) Schedario dei defunti

1. Tutti i defunti tumulati, inumati, ridotti a resti, cremati, sono registrati presso lo schedario dei defunti con il compito di costituire e tenere a disposizione dell'utenza, un'anagrafe cimiteriale anche mediante l'ausilio di strumenti informatici.

2. Presso la Direzione cimiteriale sono annotate in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.

3. Sul registro vengono annotate le generalità del defunto, luogo e data del decesso, ubicazione e numero della sepoltura .

Art. 102) Registro delle concessioni

1. Presso l'ufficio Concessioni Cimiteriali viene tenuto un registro delle concessioni rilasciate con il numero progressivo per anno, il cognome e nome del concessionario, la data e la durata della concessione.
2. Sulla base di tale registro l'ufficio concessioni cimiteriali predispone un elenco annuale delle concessioni in scadenza distinto per cimitero, da inviare alla Direzione Cimiteriale per i relativi adempimenti.

Art. 103) Registro delle dispersioni delle ceneri e dell'affidamento delle urne cinerarie ai cittadini privati

1. Presso la Direzione cimiteriale è tenuto un apposito registro in cui vengono annotate le dispersioni delle ceneri e gli affidamenti delle ceneri a privati.
2. Il registro contiene le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto, luogo e data del decesso e della cremazione;
 - b) numero di autorizzazione alla dispersione o affidamento ai familiari;
 - c) data e luogo della dispersione ed esecutore della dispersione;
 - d) data di consegna dell'urna al familiare affidatario, nominativo e indirizzo dello stesso e successive variazioni.

Art. 104) Personale cimiteriale

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 105) Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto concessorio, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 73 oppure richiedano la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e per i propri discendenti o eredi, all'eventuale perpetuità della concessione.

Art. 106) Concessioni a sanatoria

1. Tutte le eventuali concessioni tra privati in violazione del divieto di cui all'art. 71, effettuate sino all'anno 1975, possono essere oggetto di sanatoria dietro

pagamento della somma stabilita con atto di Giunta e delle eventuali spese di registrazione dell'atto. La sanatoria avviene con nuova assegnazione al soggetto che dimostrerà di aver effettuato antecedentemente all'anno 1975 il pagamento della concessione a terzi.

2. Al fine di istruire correttamente il procedimento di sanatoria il soggetto avente motivato interesse produce un principio di prova scritta e la dichiarazione favorevole di chi risulta titolare del diritto di concessione su tali loculi.

3. In assenza dei documenti scritti di cui al comma 2 si può procedere al rilascio di una nuova concessione della durata pari a quella prevista nell'art. 72.

4. Al termine del procedimento di sanatoria verrà rilasciata una nuova concessione di durata pari a quella prevista all'art. 72.

Art. 107) Delega di attività

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, riduzione a resti di cadavere, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri cointeressati, parenti o eredi.

2. In caso di contestazione tra i cointeressati l'Amministrazione comunale resterà estranea all'azione intentata tra i medesimi.

3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo scritto fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 108) Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990 e della L.R. n. 19/2004 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 5.000,00, sanzione che sarà erogata dalla Polizia Municipale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma precedente, le ulteriori violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite dalla vigente normativa in materia di sanzioni amministrative, ai sensi della Legge n. 689/1981.

Art. 109) Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011 e da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente deliberate.

LEGGI DI RIFERIMENTO:

- D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 – Regolamento Polizia Mortuaria
- D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 – Ordinamento dello Stato Civile
- Legge n. 130 del 30.3.2001 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
- L.R. n. 19 del 29.7.2004
- Circolare Ministero dell'Interno n. 37 del 01.09.2004
- Direttiva Regione Emilia Romagna n. 10 del 10.01.2005
- Regolamento Regionale approvato con delibera di G.R. n. 687 del 22.05.2006
- L.R. n. 4 del 23.05.2006
- L.R. n. 4 del 12.02.2010